

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 542/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 543/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98 3
- Regolamento (CE) n. 544/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98 4
- Regolamento (CE) n. 545/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98 5
- Regolamento (CE) n. 546/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 547/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2802/95 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 8
- Regolamento (CE) n. 548/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodiciannovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 10
- Regolamento (CE) n. 549/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 11

Regolamento (CE) n. 550/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 235ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87	12
Regolamento (CE) n. 551/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 199ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	13
Regolamento (CE) n. 552/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventisettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.....	14
* Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	16
Dichiarazione della Commissione	23
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione.....	23
* Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	24
* Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/192/CECA:

* Decisione n. 1/99 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 23 febbraio 1999, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto CECA/Turchia	30
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 542/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	70,2
	204	34,6
	624	149,5
	999	84,8
0707 00 05	068	130,2
	999	130,2
0709 10 00	220	148,0
	999	148,0
0709 90 70	052	113,4
	204	154,8
	999	134,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	62,1
	204	47,1
	212	48,0
	600	47,8
	624	52,0
	999	51,4
0805 30 10	052	43,9
	600	78,1
	999	61,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,4
	400	83,9
	404	66,9
	508	89,9
	512	90,8
	528	93,0
	720	95,2
	728	95,7
	999	88,0
	0808 20 50	052
388		68,4
400		49,7
512		69,7
528		70,3
624		69,2
999		76,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 543/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 120,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 544/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 135,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell'Europa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 545/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 322,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 546/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 595 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario limitare il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 2 595 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	83,00	1006 30 65 9900	01	104,00
1006 20 13 9000	01	83,00		04	—
1006 20 15 9000	01	83,00	1006 30 67 9100	05	110,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	83,00	1006 30 92 9100	01	104,00
1006 20 94 9000	01	83,00		02	—
1006 20 96 9000	01	83,00		03	—
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	83,00		05	110,00
1006 30 23 9000	01	83,00	1006 30 92 9900	01	104,00
1006 30 25 9000	01	83,00		04	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	104,00
1006 30 42 9000	01	83,00		02	—
1006 30 44 9000	01	83,00		03	—
1006 30 46 9000	01	83,00		04	—
1006 30 48 9000	—	—		05	110,00
1006 30 61 9100	01	104,00	1006 30 94 9900	01	104,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 96 9100	01	104,00
	04	—		02	—
	05	110,00		03	—
1006 30 61 9900	01	104,00		04	—
	04	—		05	110,00
1006 30 63 9100	01	104,00	1006 30 96 9900	01	104,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 98 9100	05	110,00
	04	—	1006 30 98 9900	—	—
	05	110,00	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 63 9900	01	104,00			
	04	—			
1006 30 65 9100	01	104,00			
	02	—			
	03	—			
	04	—			
	05	110,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 974 t.

02 le zone I, II, III, VI,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 621 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 547/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2802/95 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che il regolamento (CE) n. 2802/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽³⁾,

ha classificato un prodotto, nella colonna 1 dell'allegato, come bevanda, senza tenere conto ai fini della classificazione del prodotto, delle sue funzioni terapeutiche e profilattiche specifiche per il trattamento dell'anemia ferropriva e che occorre, pertanto, modificare la classificazione di tale prodotto che deve essere considerato come un medicamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La classificazione del prodotto descritto nella colonna 1 della tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2802/95 è sostituita dalla classificazione di cui in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 292 del 30. 10. 1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Sciroppo ambrato condizionato sotto forma di flaconi di 125 ml, destinato a trattare le carenze di ferro che caratterizzano alcune forme di anemia. Il prodotto ha la composizione seguente (per 100 g): — feredetato di sodio: 4,13 g ⁽¹⁾ — sorbitolo: 24 g — glicerina: 13 g — acido citrico: 0,1 g — alcole etilico a 95°: 0,09 g — aroma: 0,01 g — propile-p-ossibenzoato: 0,01 g — metile-p-ossibenzoato: 0,08 g — acqua: q.s.a	3004 90 19	Classificazione determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3004, 3004 90 e 3004 90 19. Il prodotto è considerato come medicinale per la sua composizione e l'impiego a scopi terapeutici.

(¹) Il feredetato di sodio è un complesso ferrico solubile dell'etilendiamminotetracetato sodico cristallizzato.

REGOLAMENTO (CE) N. 548/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodiciannovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 136/1999⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentodiciannovesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentodiciannovesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 236 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 594 tonnellate;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 549/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;
considerando che il regolamento (CE) n. 328/1999 ⁽⁶⁾, della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Germania, Italia, Irlanda e Spagna non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 328/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 40 del 13. 2. 1999, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 550/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 235ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 235ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 9 marzo 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 551/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 199^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 199^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 552/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventisettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6. 3. 1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventisettesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	—	91
	Burro $< 82\%$		92	88	92	—
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**DIRETTIVA 1999/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 22 febbraio 1999

**relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 9
dicembre 1998 dal Comitato di conciliazione,

- (1) considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti il trattamento di alimenti e di ingredienti di alimenti con radiazioni ionizzanti e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione degli alimenti e possono creare condizioni di concorrenza disuguali che pregiudicherebbero il funzionamento del mercato interno;
- (2) considerando che è necessario adottare le misure destinate al buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno costituisce un'area priva di frontiere interne nella quale è assicurata la libera circolazione di beni, di persone, di servizi e di capitali; che non è questo attualmente il caso, viste le pratiche differenti in uso negli Stati membri, alcuni dei quali autorizzano il trattamento degli alimenti con radiazioni, mentre altri lo vietano;
- (3) considerando che la presente direttiva quadro sarà integrata dalla direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ⁽⁴⁾, in prosieguo «direttiva di applicazione»;
- (4) considerando che in alcuni Stati membri l'irradiazione degli alimenti costituisce un tema sensibile oggetto di pubblica discussione e che i consumatori possono avere motivo di preoccupazione per le conseguenze dell'irradiazione degli alimenti;

(5) considerando che, fino all'entrata in vigore dell'elenco positivo comunitario di alimenti e loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, è opportuno che gli Stati membri, nel rispetto delle norme del trattato, possano continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali esistenti sul trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti e sul commercio di prodotti alimentari irradiati non inclusi nel primo elenco positivo stabilito dalla direttiva di applicazione;

(6) considerando che le norme relative all'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di prodotti alimentari dovrebbero tener conto in primo luogo delle esigenze della salute delle persone e anche, entro i limiti necessari per la protezione sanitaria, delle necessità economiche e tecniche;

(7) considerando che la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽⁵⁾, è di applicazione;

(8) considerando che gli impianti di irradiazione approvati dovrebbero essere sottoposti ad un controllo ufficiale, mediante un sistema di ispezione creato per rispondere alle esigenze della presente direttiva;

(9) considerando che gli impianti approvati dovrebbero tenere dei registri per assicurare l'osservanza delle norme della presente direttiva;

(10) considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità ⁽⁶⁾, ha già stabilito le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari irradiati destinati al consumatore finale;

(11) considerando che si debbono anche determinare norme appropriate per l'etichettatura di prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e non destinati al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU C 336 del 30. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12. 1989, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 1997 (GU C 389 del 22.12.1997, pag. 36), e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 130). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo del 28 gennaio 1999.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 29. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21).

- (12) considerando che, senza pregiudizio delle procedure decisionali applicabili in base al trattato che istituisce la Comunità europea o alla presente direttiva, è necessario consultare il Comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE⁽¹⁾ su ogni questione relativa alla presente direttiva che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica;
- (13) considerando che i prodotti alimentari possono essere trattati con radiazioni ionizzanti soltanto sulla base di esigenze di igiene alimentare o di dimostrabili vantaggi tecnologici o di altro tipo, o ancora se ciò costituisce un beneficio per il consumatore e se tali alimenti sono sani e in buone condizioni, dal momento che le radiazioni ionizzanti non devono essere utilizzate come metodo alternativo alle pratiche igieniche e sanitarie o alle buone prassi industriali o agricole;
- (14) considerando che l'irradiazione non dovrebbe essere praticata in sostituzione di buoni processi di fabbricazione e che queste condizioni sono soddisfatte per gli alimenti elencati nell'allegato della direttiva di applicazione;
- (15) considerando che in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di applicare norme sull'irradiazione di alimenti, si devono varare delle disposizioni per introdurre una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari e, se necessario, in seno al comitato veterinario permanente, o al comitato fitosanitario permanente;
- (16) considerando che qualora l'impiego del trattamento o di un prodotto alimentare trattato con radiazioni ionizzanti, autorizzato in base alla presente direttiva, si riveli rischioso per la salute, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere o a limitare tale impiego o a ridurre i limiti stabiliti in attesa di una decisione a livello comunitario;
- (17) considerando che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽²⁾, consente la scelta degli strumenti e dei metodi da parte delle autorità nazionali preposte al controllo dell'attuazione; che la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽³⁾, stabilisce norme qualitative per i laboratori e richiede l'impiego di metodi di analisi convalidati, se disponibili; che l'articolo 5 di quest'ultima direttiva si applica al monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva;

- (18) considerando che un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽⁴⁾ è stato concluso in data 20 dicembre 1994,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla produzione, commercializzazione e importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, qui di seguito denominati «prodotti alimentari», trattati con radiazioni ionizzanti.
2. La presente direttiva non si applica:
 - a) ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purché la dose emessa non sia superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni e 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi.
 - b) all'irradiazione di prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano, sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i prodotti alimentari irradiati possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Le condizioni da rispettare per l'autorizzazione del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti sono stabilite nell'allegato I. Al momento del trattamento tali prodotti alimentari debbono trovarsi in condizioni di salubrità adeguate.
2. L'irradiazione può essere effettuata soltanto attraverso le sorgenti elencate nell'allegato II e in conformità alle norme di buona tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La dose globale media assorbita deve essere calcolata come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

1. L'elenco comunitario di prodotti alimentari che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e la dose massima di irradiazione autorizzata sono definiti nella direttiva di applicazione che è adottata conformemente alla procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, tenuto conto delle condizioni di autorizzazione di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

2. Tale elenco è elaborato gradualmente.
3. La Commissione esamina le autorizzazioni nazionali in vigore e, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, proposte per l'elaborazione dell'elenco.

Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione, in conformità all'articolo 100 A del trattato, presenta una proposta per completare l'elenco positivo di cui al paragrafo 1.

4. Fino all'entrata in vigore della direttiva adottata in base alla proposta di cui al paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono mantenere le esistenti autorizzazioni per il trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti a condizione che:

- a) il trattamento dei prodotti alimentari in questione abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
- b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori limite raccomandati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
- c) l'irradiazione ionizzante e l'immissione sul mercato siano effettuate in conformità della presente direttiva.

5. Fino all'entrata in vigore della direttiva adottata in base alla proposta di cui al paragrafo 3, secondo comma, qualsiasi Stato membro può altresì autorizzare il trattamento di prodotti alimentari per il quale un altro Stato membro ha mantenuto le autorizzazioni, conformemente al paragrafo 4, laddove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni mantenute in virtù del paragrafo 4 o concesse in virtù del paragrafo 5 e le condizioni ad esse relative. Queste notifiche sono pubblicate, a cura della Commissione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. Fino all'entrata in vigore della direttiva adottata in base alla proposta di cui al paragrafo 3, secondo comma gli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme del trattato, continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali esistenti sul trattamento con radiazioni ionizzanti dei prodotti alimentari non compresi nel primo elenco positivo stabilito dalla direttiva di applicazione.

Articolo 5

1. La dose massima di radiazione per i prodotti alimentari può essere somministrata in dosi parziali; non deve tuttavia essere superata la dose massima di irradiazione fissata in conformità dell'articolo 4. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un processo

chimico avente uno scopo identico a quello di detto trattamento.

2. Deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere consentite in conformità all'articolo 12.

Articolo 6

L'etichettatura dei prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti è regolata dalle seguenti disposizioni:

1) Per quanto concerne i prodotti destinati al consumatore finale e alle collettività:

a) se i prodotti sono venduti confezionati, sull'etichetta deve figurare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» prevista all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE.

Per i prodotti venduti sfusi, la dicitura figura insieme con la denominazione del prodotto su un foglietto o cartello al di sopra o a fianco del recipiente che lo contiene.

b) Se un prodotto irradiato è utilizzato come ingrediente, la stessa dicitura deve accompagnare la sua denominazione nell'elenco degli ingredienti.

Per i prodotti venduti sfusi, la dicitura figura insieme con la denominazione del prodotto su un foglietto o cartello al di sopra o a fianco del recipiente che lo contiene.

c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 7 della direttiva 79/112/CEE, la stessa dicitura è richiesta per segnalare anche gli ingredienti irradiati utilizzati in ingredienti composti di alimenti anche se tali ingredienti sono presenti nel prodotto finito in percentuale inferiore al 25 %.

2) Per quanto concerne i prodotti non destinati al consumatore finale e alle collettività:

a) la dicitura prevista al paragrafo precedente deve indicare il trattamento, sia per gli alimenti che per gli ingredienti contenuti in un alimento non irradiato;

b) devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato l'irradiazione oppure il suo numero di riferimento, come previsto all'articolo 7.

3) L'indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei documenti che accompagnano o che si riferiscono ai prodotti alimentari irradiati.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le autorità competenti responsabili:

- dell'autorizzazione preventiva degli impianti di irradiazione;
- dell'assegnazione di un numero di riferimento ufficiale agli impianti di irradiazione autorizzati;
- del controllo e delle ispezioni ufficiali;
- del ritiro o della modifica di un'autorizzazione.

2. Le autorizzazioni sono concesse soltanto se:

- l'impianto soddisfa le norme internazionali di buona tecnica per l'impiego delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius (rif. FAO/WHO CAC/vol. XV ed. 1) e a qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12 della presente direttiva;
- per l'impianto è stata designata una persona responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del processo.

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione:

- il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa.

Inoltre gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione:

- i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate;
- i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. Gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti siano conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE⁽¹⁾ e siano convalidati o normalizzati o lo siano non appena possibile, entro il 1° gennaio 2003. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai metodi utilizzati e la Commissione valuta l'uso e lo sviluppo di tali metodi sulla base del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:

- i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione;
- una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

Articolo 8

1. Gli impianti di irradiazione, autorizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 devono tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un

registro in cui vengono indicati, per ogni partita di prodotti alimentari trattati:

- a) la natura e la quantità dei prodotti alimentari irradiati;
- b) il numero della partita;
- c) il richiedente del trattamento di irradiazione;
- d) il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
- e) la data dell'irradiazione;
- f) i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
- g) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all'allegato III, i controlli dosimetrici effettuati e i risultati ottenuti precisando, in particolare, i limiti minimo e massimo della dose assorbita e il tipo di radiazioni ionizzanti;
- h) il riferimento alle misure di convalida effettuate prima dell'irradiazione.

2. I registri di cui al paragrafo 1 devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 9

1. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se:

- soddisfano le condizioni relative a tali alimenti;
- sono accompagnati da documenti che precisino la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all'articolo 8;
- sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità e figurante nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. a) Conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, la Commissione compila l'elenco degli impianti riconosciuti per i quali una sorveglianza ufficiale garantisce la conformità ai requisiti di cui all'articolo 7.

Ai fini della redazione di questo elenco, la Commissione può incaricare esperti di svolgere sotto la sua autorità missioni di valutazione e di ispezione degli impianti di irradiazione nei paesi terzi, in conformità all'articolo 5 della direttiva 93/99/CEE.

La Commissione pubblica il suddetto elenco e le relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

b) La Commissione può concludere accordi tecnici con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle modalità secondo le quali le missioni di cui alla lettera a) debbono essere effettuate.

⁽¹⁾ GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

Articolo 10

I materiali utilizzati per contenere i prodotti alimentari da sottoporre a irradiazione devono essere idonei a tale scopo.

Articolo 11

Gli emendamenti degli allegati ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato.

Articolo 12

1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

Il comitato è convocato senza indugio dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su ogni questione attinente alla presente direttiva che possa avere conseguenze per la salute pubblica.

Articolo 14

1. Qualora uno Stato membro, in base a nuove informazioni o ad un riesame di informazioni preesistenti compiuto dopo l'adozione della presente direttiva, disponga di elementi precisi che provino che l'irradia-

zione di taluni prodotti alimentari costituisce un pericolo per la salute umana anche se sono rispettate le disposizioni della presente direttiva, esso può sospendere temporaneamente o limitare nel proprio territorio l'applicazione delle disposizioni in questione. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa adotta le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 12. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di tali misure.

3. È possibile apportare modifiche alla presente direttiva ovvero alla direttiva di applicazione in conformità della procedura fissata all'articolo 12 solo nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana e tali modifiche saranno in ogni caso limitate a divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica.

Articolo 15

Gli Stati membri mettono in vigore le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva in modo da:

- consentire la commercializzazione e l'uso di prodotti alimentari irradiati entro il 20 settembre 2000;
- vietare la commercializzazione e l'uso di prodotti alimentari irradiati non conformi alle disposizioni della presente direttiva entro il 20 marzo 2001.

Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1999.

<i>Per il Parlamento europeo</i>	<i>Per il Consiglio</i>
<i>Il Presidente</i>	<i>Il Presidente</i>
J. M. GIL-ROBLES	K.-H. FUNKE

*ALLEGATO I***CONDIZIONI PER AUTORIZZARE L'IRRADIAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

1. L'irradiazione dei prodotti alimentari può essere autorizzata soltanto se:
 - esistono ragionevoli motivi tecnologici che la richiedono;
 - non presenta rischi per la salute ed è effettuata conformemente alle condizioni proposte;
 - è a beneficio del consumatore;
 - non viene impiegata quale sostituto di procedimenti igienici e sanitari, degli adeguati procedimenti di fabbricazione o dei procedimenti agricoli.
2. L'irradiazione dei prodotti alimentari può servire soltanto per:
 - ridurre le ripercussioni delle malattie di origine alimentare distruggendo gli organismi patogeni;
 - ridurre il deterioramento dei prodotti alimentari ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi che ne sono responsabili;
 - ridurre le perdite di prodotti per maturazione, crescita o germinazione precoci;
 - disinfezare i prodotti alimentari dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.

*ALLEGATO II***SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI**

I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:

- a) raggi gamma emessi da radionuclidi ^{60}Co o ^{137}Cs ;
 - b) raggi X emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV;
 - c) elettroni emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 10 MeV.
-

ALLEGATO III

1. DOSIMETRIA

Dose globale media assorbita

Per determinare il grado di integrità del prodotto alimentare trattato con una dose globale media pari o inferiore a 10 kGy, possiamo assumere che tutti gli effetti chimici da radiazione in questa particolare gamma di dosi direttamente proporzionali alla dose.

La dose globale media \bar{D} è espressa dal seguente integrale esteso al volume totale dei prodotti:

$$\bar{D} = \frac{1}{M} \int p(x,y,z) d(x,y,z) dV$$

dove M = massa totale del campione trattato

p = densità locale nel punto (x,y,z)

d = dose locale assorbita nel punto (x,y,z)

dV = dx dy dz elemento infinitesimale di volume che nei casi reali è costituito da frazioni di volume

Per prodotti omogenei o per prodotti sfusi con densità globale omogenea, la dose globale media assorbita può essere determinata direttamente inserendo un numero adeguato di dosimetri in punti scelti a caso ma oculatamente distribuiti in tutto il volume dei prodotti. Dalla distribuzione della dose così rilevata si può calcolare un valore medio che è la dose globale media assorbita.

Se la forma della curva di distribuzione delle dosi all'interno del prodotto è ben costruita, si possono individuare i punti di dose massima e minima. Le misurazioni della distribuzione delle dosi in questi due punti in una serie di campioni del prodotto possono essere utilizzate per ottenere una stima della dose globale media.

In alcuni casi, la media dei valori della dose minima (\bar{D}_{\min}) e massima (\bar{D}_{\max}) rappresenta una buona stima della dose globale media: cioè

$$\text{dose globale media} \approx \frac{\bar{D}_{\max} + \bar{D}_{\min}}{2}$$

Il rapporto $\frac{\bar{D}_{\max}}{\bar{D}_{\min}}$ non deve superare 3.

2. PROCEDURE

- 2.1. Prima di iniziare in modo regolare l'irradiazione di una determinata categoria di prodotti alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un sufficiente numero di volte (ad esempio 3-5) per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto.
- 2.2. Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione.
- 2.3. Durante il processo si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all'interno o sulla superficie del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose.
- 2.4. Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e ad intervalli regolari durante l'operazione.
- 2.5. Nel caso in cui si irradiano prodotti fluidi non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose è preferibile effettuare con il dosimetro delle misurazioni in punti scelti a caso.
- 2.6. La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari.
- 2.7. Durante l'irradiazione, alcuni parametri dell'impianto devono essere controllati e registrati in continuazione. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l'indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore, i parametri comprendono la velocità di trasporto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell'analizzatore dell'impianto.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Considerando 17

La Commissione sottolinea che, all'adozione della nuova decisione concernente la revisione della comitatologia, essa proporrà al legislatore di adattare le disposizioni relative ai comitati previsti in tutti gli atti precedenti al fine di renderle conformi alla nuova decisione «comitatologia». La Commissione si impegna ad applicare appieno ogni eventuale accordo interistituzionale che scaturisce da questa nuova decisione.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Articolo 7, paragrafo 3, terzo trattino

Con l'obiettivo di assicurare che metodi siffatti esistano per tutti i prodotti, la Commissione e gli Stati membri incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di metodi di controllo standardizzati o convalidati volti ad accertare se i prodotti alimentari sono stati trattati con radiazioni ionizzanti. La Commissione conferma che la relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, conterrà informazioni su tali sviluppi. Essa inserirà nella sua relazione annuale per il 2001 un bilancio dell'applicazione di tali disposizioni per determinare se sono sorti problemi nell'uso di metodi convalidati o standardizzati. La Commissione, se del caso e conformemente alle procedure decisionali definite nei trattati o nella presente direttiva, adotterà misure per far fronte a tali problemi e a quelli che potrebbero porsi. Queste informazioni saranno inoltre messe a disposizione del Parlamento europeo.

**DIRETTIVA 1999/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 22 febbraio 1999

**che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune appro-
vato il 9 dicembre 1998 dal Comitato di conciliazione,

considerando che l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della diret-
tiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ⁽⁴⁾, (in
proseguo: direttiva quadro) prevede l'adozione di un
elenco di prodotti alimentari che, ad esclusione di tutti gli
altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti; che
detto elenco è elaborato gradualmente;

considerando che le erbe aromatiche essiccate, le spezie e
i condimenti vegetali sono frequentemente contaminati
e/o infestati da organismi e loro metaboliti nocivi per la
salute pubblica;

considerando che tale contaminazione e/o infestazione
non può essere trattata con fumiganti quale l'ossido di
etilene a causa della potenziale tossicità dei loro residui;

considerando che l'impiego di radiazioni ionizzanti costi-
tuisce un mezzo efficace per sostituire le suddette
sostanze;

considerando che detto trattamento è stato accettato dal
Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che detto trattamento è nell'interesse della
protezione dalla sanità pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'elenco positivo comunitario che deve
essere stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,
secondo comma della direttiva quadro, la presente diret-

⁽¹⁾ GU C 336 del 30. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12.
1989, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU C
291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del Consi-
glio del 27 ottobre 1997 (GU C 389 del 22. 12. 1997, pag. 47)
e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU
C 80 del 16. 3. 1998, pag. 133). Decisione del Consiglio del
25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo del 28
gennaio 1999.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

tiva stabilisce un primo elenco comunitario degli alimenti
e degli ingredienti alimentari (in prosieguo: prodotti
alimentari) che possono essere trattati con radiazioni
ionizzanti nonché le dosi massime autorizzate per il
raggiungimento dello scopo ricercato.

2. Il trattamento dei prodotti in questione con radia-
zioni ionizzanti è consentito solo in conformità del
disposto della direttiva quadro. In particolare le procedure
di controllo sono impiegate in conformità dell'articolo 7,
paragrafo 3 della direttiva quadro.

3. I prodotti alimentari che possono essere trattati con
radiazioni ionizzanti e la dose globale media (massima)
cui possono essere sottoposti sono indicati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
la commercializzazione di prodotti alimentari irradiati in
conformità delle disposizioni generali della direttiva
quadro e delle disposizioni della presente direttiva a
motivo dell'irradiazione cui sono stato sottoposti.

Articolo 3

Gli eventuali emendamenti della presente direttiva sono
effettuati in conformità della procedura istituita dall'arti-
colo 100 A del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri attuano le rispettive disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative per conformarsi alla
presente direttiva, in modo da consentire la commercializ-
zazione e l'impiego dei prodotti alimentari irradiati
conformi alla presente direttiva entro il 20 settembre
2000.

Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni,
esse contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

*ALLEGATO***PRODOTTI ALIMENTARI CHE POSSONO ESSERE IRRADIATI E DOSI MASSIME DI IRRADIAZIONE**

Categoria di prodotti alimentari	Dose globale media assorbita di irradiazione valore massimo (kGy)
Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali	10

**DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 22 febbraio 1999

relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato l'8 dicembre 1998 dal comitato di conciliazione,

considerando che occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993;

considerando che la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè o di cicoria ⁽⁴⁾, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di indurre in errore il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che detta direttiva aveva pertanto l'obiettivo di definire gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, di determinare le sostanze che possono essere aggiunte in fase di fabbricazione e di stabilire norme comuni per il loro condizionamento e la loro etichettatura, nonché di precisare le condizioni alle quali possono essere utilizzate denominazioni particolari per taluni di questi prodotti, al fine di garantire la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando che la direttiva 77/436/CEE deve essere adeguata alla normativa comunitaria generale applicabile ai prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura ed i metodi di analisi;

considerando che la Commissione prevede di proporre quanto prima e, in ogni caso, entro il 1° luglio 2000, l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE ⁽⁵⁾ di una gamma di pesi nominali dei prodotti definiti dalla presente direttiva;

considerando che, a determinate condizioni, devono applicarsi le norme generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione del principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento delle sue finalità, a norma dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato;

considerando che in occasione di futuri adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni generali in materia di prodotti alimentari, la Commissione sarà assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con la decisione 69/414/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che, per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria definiti nell'allegato.

La presente direttiva non si applica al «café torrefacto soluble».

⁽¹⁾ GU C 231 del 9. 8. 1996, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 30 aprile 1998 (GU C 204 del 30. 6. 1998, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998, pag. 90). Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11. 7. 1978, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21).

⁽⁷⁾ GU L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Articolo 2

La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato, alle seguenti condizioni:

- a) Le denominazioni previste nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso indicati e devono essere utilizzate nel commercio per designarli. Se del caso, le denominazioni di vendita sono completate dai termini:

- «in pasta» o «in forma pastosa» o
- «liquido» o «in forma liquida».

Tuttavia le denominazioni di vendita possono essere completate dal termine «concentrato»:

- nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè sia superiore al 25 % in peso;
- nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c) dell'allegato, a condizione che il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria sia superiore al 45 % in peso.

- b) L'etichettatura reca la dicitura «decaffeinato» per i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato il cui tenore di caffeina anidra non sia superiore, in peso, allo 0,3 % della sostanza secca ottenuta dal caffè. Tale dicitura deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

- c) Per i prodotti definiti al punto 1, lettera c) e al punto 2, lettera c) dell'allegato, l'etichettatura reca la dicitura «con ...» o «conservato con ...» o «con aggiunta di ...» o «torrefatto con ...» seguita dal tipo/dai tipi di zucchero utilizzato.

Tali diciture devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

- d) Per i prodotti definiti al punto 1, lettere b) e c) dell'allegato, l'etichettatura indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dal caffè oppure, per i prodotti definiti al punto 2, lettere b) e c) dell'allegato, essa indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dalla cicoria. Tali tenori sono espressi in percentuale del peso del prodotto finito.

Articolo 3

Per i prodotti definiti nell'allegato, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

La direttiva 77/436/CEE è abrogata a decorrere dal 13 settembre 2000.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 13 settembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2000;
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 13 settembre 2001. Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 13 settembre 2001 a norma della direttiva 77/436/CEE, è autorizzata fino all'esaurimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1999.

<i>Per il Parlamento europeo</i>	<i>Per il Consiglio</i>
<i>Il Presidente</i>	<i>Il Presidente</i>
J. M. GIL-ROBLES	K.-H. FUNKE

ALLEGATO

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. «Estratto di caffè», «estratto di caffè solubile», «caffè solubile» o «caffè istantaneo»

Designa il prodotto concentrato, ottenuto mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base. Oltre alle sostanze insolubili, tecnicamente ineliminabili e gli olii non solubili provenienti dal caffè, esso deve contenere esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè. Gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati per la determinazione del tenore di idrati di carbonio liberi e totali dei caffè solubili siano conformi ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, e siano omologati o normalizzati o lo diventino quanto prima.

Il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè deve essere:

- a) uguale o superiore al 95 % in peso per l'estratto di caffè;
- b) compreso tra il 70 e l'85 % in peso per l'estratto di caffè in pasta;
- c) compreso tra il 15 e il 55 % in peso per l'estratto di caffè liquido.

L'estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffè. L'estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in quantità non eccedente il 12 % in peso.

2. «Estratto di cicoria», «cicoria solubile» o «cicoria istantanea»

Designa il prodotto concentrato, ottenuto mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

Per cicoria si intendono le radici di *Cichorium Intybus* L., non utilizzate per la produzione di cicoria witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte in vista della preparazione di bevande.

Il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria deve essere:

- a) uguale o superiore al 95 % in peso per l'estratto di cicoria;
- b) compreso tra il 70 e l'85 % in peso per l'estratto di cicoria in pasta;
- c) compreso tra il 25 e il 55 % in peso per l'estratto di cicoria liquido.

L'estratto di cicoria o in pasta non può contenere quantità eccedenti l'1 % in peso di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L'estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatto o non, in quantità non eccedenti il 35 % in peso.

⁽¹⁾ GU L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/99 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

del 23 febbraio 1999

relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto CECA/Turchia

(1999/192/CECA)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione del comitato

1. Le parti contraenti designano i rispettivi rappresentanti nel comitato misto CECA-Turchia, in appresso denominato il «comitato». I membri del comitato impossibilitati a partecipare ad una riunione possono farsi rappresentare.
2. I rappresentanti designati possono essere accompagnati da funzionari in veste di assistenti. Il numero di tali funzionari può essere deciso dal comitato. Il comitato può decidere di invitare alle riunioni altre persone in qualità di osservatori.
3. Salvo decisione contraria del comitato, le sedute non sono pubbliche.

Articolo 2

Mansioni

1. La presidenza del comitato è esercitata, a turno, per periodi di un anno, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante della Repubblica di Turchia. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato.
2. Tutte le mansioni di segreteria per il comitato rientrano nella competenza del presidente in carica.
3. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e un rappresentante nominato dalla Turchia svolgono congiuntamente la funzione di segretari.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato si riunisce una volta all'anno. In circostanze urgenti le parti contraenti possono tenere sessioni straordinarie, previa richiesta dell'una o dell'altra al presidente in carica. Il presidente convoca una riunione del comitato entro i dieci giorni successivi alla data in cui ha ricevuto la richiesta di convocazione di una riunione straordinaria, salvo diverso accordo con la parte contraente che ha presentato tale richiesta.

2. Il presidente stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. L'invito a partecipare alla riunione e l'ordine del giorno provvisorio sono inviati ai destinatari di cui all'articolo 9 almeno sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno provvisorio è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.

3. Il termine indicato al paragrafo 2 non si applica nel caso delle riunioni urgenti convocate in conformità del paragrafo 1.

4. L'ordine del giorno è approvato dal comitato all'inizio di ogni riunione. Il comitato può decidere di inserirvi un punto non figurante nell'ordine del giorno provvisorio. Una questione per la quale è stata chiesta la convocazione di una riunione in conformità del paragrafo 1 deve essere iscritta nell'ordine del giorno.

Salvo decisione contraria delle parti, le sessioni del comitato hanno luogo alternativamente a Bruxelles e ad Ankara alla data concordata dalle due parti.

Articolo 4

Spese

1. La Comunità e la Repubblica di Turchia sostengono ciascuna le spese relative alla propria partecipazione alle riunioni del comitato, in particolare sia le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazione.

2. Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il turco, che sono a carico della Turchia.

3. Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 5

Procedure scritte

In casi urgenti il comitato può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta.

Articolo 6

Verbale

1. I due segretari redigono un progetto di verbale di ciascuna riunione del comitato sotto la responsabilità del presidente entro tre giorni dalla riunione.

2. In generale, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al comitato;
- le dichiarazioni che una parte contraente ha chiesto di mettere a verbale;
- le decisioni e raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate dal comitato.

3. Il testo delle decisioni e raccomandazioni adottate dal comitato è allegato al verbale.

4. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato.

5. Il verbale approvato viene firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dai due segretari del comitato ed è inviato ai destinatari di cui all'articolo 9.

Articolo 7

Atti

1. Gli atti del comitato sono adottati di comune accordo e firmati dal presidente in carica al momento dell'adozione e dai due segretari del comitato.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Una copia di ogni decisione e raccomandazione è inviata dal presidente ai destinatari di cui all'articolo 9.

4. Ciascuna parte può decidere la pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni del comitato nella propria pubblicazione ufficiale.

Articolo 8

Lingue

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate nelle lingue ufficiali della Comunità e in turco.

Articolo 9

Destinatari

1. Tutte le decisioni e raccomandazioni adottate dal comitato in conformità del presente regolamento interno sono inviate alla Commissione delle Comunità europee, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e alla Rappresentanza permanente della Turchia presso l'Unione europea.

2. La corrispondenza destinata al comitato è indirizzata al suo presidente.

*Articolo 10***Organi subordinati**

Il comitato può decidere di istituire, qualora lo ritenga necessario, sottocomitati o gruppi di lavoro permanenti e/o temporanei che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni secondo le regole e procedure da esso stabilite. I sottocomitati e gruppi di lavoro riferiscono al comitato.

*Articolo 11***Gruppo di contatto**

1. Il gruppo di contatto istituito dall'articolo 19 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è composto dei rappresentanti delle due parti. Qualora queste ultime lo ritengano appropriato, si possono invitare rappresentanti delle industrie del settore carbosiderurgico ad incontrarsi parallelamente al gruppo di contatto e a riferire a quest'ultimo sull'esito delle discussioni.

2. Il gruppo di contatto è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante della Turchia.

3. Le questioni inerenti al funzionamento dell'accordo sono inizialmente discusse in seno al gruppo di contatto, a meno che una delle due parti non chieda che le discussioni abbiano luogo in seno al comitato.

4. Il gruppo di contatto riferisce al comitato.

5. Il gruppo di contatto si riunisce una volta all'anno, alternativamente sul territorio dell'una o dell'altra parte.

*Articolo 12***Riservatezza**

Ferme restando le altre disposizioni applicabili, i lavori del comitato e del gruppo di contatto sono soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio, salvo decisione contraria del comitato.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 14

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1999.

Per il comitato misto CECA-Turchia

Il Presidente

Salvatore SALERNO
